

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

Circolare del 20 settembre 2002, n. 50

**Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione
di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare**

Prot. n. 2840

Allegati: 3

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189, che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (DLgs 25 luglio 1998, n. 286).

L'art. 33 della nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari – privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro – che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per ogni nucleo familiare.

Inoltre, il Governo ha emanato – in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato – il decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002 che consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici.

Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

In entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale.

Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^{Div.} del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità.

Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi.

È in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfettario pari a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece, in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore.

I datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato – anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere articolato in una o più "unità operative", in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili.

Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli interessati.

La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle DPL, è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico (allegati n. 1 e 2),

Per ogni singolo caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o legalizzazione).

Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti:

1. preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati;
2. insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti, saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.
3. verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato previsto il riferimento alla categoria, si è ritenuto necessario predisporre, per ragioni di uniformità, la tabella (allegato n. 3) che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;

4. farà completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;
5. farà apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonché la rispettiva sottoscrizione.

Il decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi.

Se al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione.

Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).

In tale evenienza – da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale – l'incaricato della DPL sosponderà i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia per la DPL.

Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e cioè il 10 settembre 2002.

Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di rapporti di lavoro.

In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato presso n. ... datori di lavoro, che possono essere due, tre o più). La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero contributo forfettario.

Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del decreto legge 195).

Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle città del Centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove è attivo il "call center".

In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. È noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che l'incaricato della DPL divulghi l'informazione che la richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro.

La firma sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO DOMESTICO All. 1
(art. 33 della L. 189/2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche)

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE

DATORE DI LAVORO

Codice fiscale _____

Cognome _____

Nome _____

Stato civile _____ Sesso

Nato/a il _____ Stato di

nascita _____

Codice Stato _____ Luogo di nascita

Provincia _____

Residente in _____

Provincia _____

Frazione, via _____ Numero civico

Scala _____ Interno _____ C.A.P.

Cittadinanza italiana

Tipo di documento di identità

N°. _____ Data rilascio

Rilasciato da _____

Data scadenza _____

Altra cittadinanza (specificare)

titolare di carta/permesso di soggiorno n. _____

Data scadenza _____

Per motivi di _____

LAVORATORE

Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore)

Cognome _____

Nome _____

Occupato presso n. datore/i di lavoro

Stato civile _____ Sesso

Nato/a il _____ Stato di nascita _____

Codice stato _____ Luogo di nascita _____

Cittadinanza/e _____

Residente in (Stato estero) _____ Codice
stato _____ Località _____

Indirizzo di residenza

Recapito in Italia presso

Comune

Provincia

C.A.P.

Indirizzo

Titolare di passaporto o altro documento valido per l'espatrio rilasciato da

n.° data rilascio data
scadenza

se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.°

per motivi di

data scadenza data ingresso in Italia

frontiera visto: n.°

tipo

Rilasciato da

Data scadenza

STIPULANO

Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (di cui all'art. 5 bis del D. Lgs n. 286/1998 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato:

- al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;**
- ad attività di assistenza al seguente componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l'autosufficienza:**

cognome

nome

nato/a a _____ il _____

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO

Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di

Euro _____, _____

Importo in lettere _____ / _____

Fa presente che il luogo di lavoro e il seguente: città _____

Via _____

E che l'orario settimanale di lavoro è di ore

Clausole eventuali aggiuntive

Si impegna a garantire che il lavoratore sopra indicato ha sistemazione alloggiativa, come sotto specificato:

comune _____ **provincia** _____

C.A.P. _____ **Indirizzo** _____

Piano _____ **interno** _____

Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n.286/1998 e successive modifiche.

A tal fine si richiama integralmente l'impegno a stipulare già presentato.


Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 189/2002 e cioè dal 10 settembre 2002.

Firma del datore di lavoro**Firma del lavoratore**

Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro

Luogo _____ Data _____



CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (NON DOMESTICO) All.2
(Decreto Legge n. 195 del 9.9.2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche)

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE

DATORE DI LAVORO

Imprenditore individuale Società _____

Codice fiscale _____

Cognome (se società, indicare le generalità del rappresentante legale) _____

Nome _____

Stato civile _____ Sesso

Nato/a il _____ Stato di
nascita _____

Codice Stato _____ Luogo di nascita

Residente in _____ Provincia _____ Provincia

Frazione, via _____ Numero civico

Scala _____ Interno _____ C.A.P.

Cittadinanza italiana
Tipo di documento di identità

N°. _____ Data rilascio

Rilasciato da _____

Data scadenza _____

Altra cittadinanza (specificare)

titolare di carta/permesso di soggiorno n.º _____

Data scadenza _____

Per motivi di _____

LAVORATORE

Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore)

Cognome _____

Nome _____

Stato civile _____ Sesso

Nato/a il _____ Stato di nascita _____

Codice stato _____ Luogo di nascita _____

Cittadinanza/e _____

Residente in (Stato estero) _____ Codice
stato _____ Località _____

Indirizzo di residenza _____

Recapito in Italia presso _____

Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____

Titolare di passaporto o altro documento valido per l'espatrio rilasciato da _____

n.º

<u>se</u>	<u>titolare</u>	<u>di</u>	<u>permesso</u>	<u>di</u>	<u>soggiorno</u>	<u>indicare:</u>	<u>n.º</u>
_____				_____			

per motivi di _____

data scadenza _____ data ingresso in Italia _____

frontiera _____ visto: n.º _____

tipo _____

Rilasciato da _____

Data scadenza _____

STIPULANO

Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (secondo le modalità previste dall'art. 5 bis del D. Igs n. 28619/98 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato, nel rispetto del relativo contratto collettivo di lavoro di categoria, alle mansioni e nelle forme, come sotto specificato:

- mansioni svolte dal lavoratore _____

- livello di inquadramento _____

- contratto di categoria applicato _____

- orario di lavoro: giornaliero _____ settimanale _____

- durata:

- tempo indeterminato

- tempo determinato non inferiore ad un anno specificare la durata _____

- luogo di lavoro: sede _____ via _____

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO

Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di

Euro _____, _____

Importo in lettere _____ / _____

Si impegna a garantire al lavoratore sopra indicato la richiesta sistemazione alloggiativa, come sotto specificato:

comune _____ **provincia** _____

C.A.P. _____ **Indirizzo** _____

Piano _____ **interno** _____

Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, ai sensi dell'art.5- bis del D.Igs n.286/1998 e successive modifiche.

A tal fine si richiama integralmente l'impegno a stipulare già presentato.

Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto Legge n 195/2002 e cioè dal 10 settembre 2002.


Firma del datore di lavoro

Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità.

Firma del lavoratore

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro

Luogo _____ Data _____



II Ctg (tabella paga oraria non conviventi: euro 4,157)All.3

A)	Orario settimanale	Retribuzione mensile
Soglia max.	24h. 22'	439.00
	25h.	450,34
	26h.	468,36
	27h.	486,37
	28h.	504,38
	29h.	522,40
	30h.	540,41
	31h.	558,42
	32h.	576,44
	33h.	594,45
	34h.	612,45
	35h.	630,48
	36h.	648,50
	37h.	666,51
	38h.	684,52
	39h.	702,53
	40h.	720,55
	41h.	738,56
	42h.	756,57
	43h.	774,59
	44h.	792,60
	45h.	810,62
	46h.	838,63

III Ctg (tabella paga oraria non conviventi: euro 3,030)

B)	Orario settimanale	Retribuzione mensile
Soglia max.	33h. 25'	439.00
	34h.	446,41
	35h.	459,53
	36h.	472,68
	37h.	485,80
	38h.	498,92
	39h.	512,07
	40h.	525,19
	41h.	538,31
	42h.	551,46
	43h.	564,58
	44h.	577,70
	45h.	590,85
	46h.	603,97